Inserimento dei movimenti ecclesiali nella Chiesa universale e nelle Chiese particolari.

Aspetti di una nuova forma di associazione in analogia al can. 605 del CIC

(Mons. Dr. Christoph Hegge)

(-)

I movimenti ecclesiali nel rapporto di tensione tra l'autorità competente e l'autonomia propria

Da circa 70 anni il termine "movimento ecclesiale" è stato generalmente utilizzato nella Chiesa cattolica per descrivere comunità di credenti battezzati (cattolici o anche fedeli di altre chiese) in cui persone provenienti da diversi ambienti di vita (laici, religiosi, sacerdoti) si sono unite sulla base di uno spirito o carisma unificante di fondazione. Lo scopo dei movimenti ecclesiali è contribuire alla santificazione della propria vita e al rinnovamento della vita cristiana nella Chiesa e nella società attraverso la formazione di una particolare spiritualità e varie iniziative (cf. cc. 210, 298 CIC). In mancanza di un diritto ecclesiastico proprio dei movimenti ecclesiali, in una prima fase di riconoscimento canonico di solito possono essere riconosciuti come associazioni private di fedeli senza o con personalità giuridica (cf. cc. 298-311; 321-326 CIC).[1] La base di questo regolamento canonico costituisce secondo il c. 215 CIC la libertà dei fedeli "di fondare e dirigere liberamente associazioni" e "di tenere riunioni" seguendo i fini della Chiesa espressi nei cc. 210, 215 e 298 §1 CIC. (-)

Il c. 215 CIC fa parte dell'elenco dei diritti di tutti i fedeli.[2] Si tratta di quei diritti che i fedeli possiedono in virtù del loro battesimo e che non possono essere conferiti né limitati da alcuna autorità ecclesiastica: il diritto e il dovere dei fedeli di santificare la propria vita e di promuovere la crescita della Chiesa (c. 210 CIC), il diritto di ogni fedele di scegliere liberamente la propria vita spirituale in conformità con la dottrina della Chiesa (cc. 214, 215 CIC). Il diritto di ogni fedele di scegliere liberamente il proprio stato di vita (c. 219 CIC), il diritto alla tutela della buona reputazione (c. 220 CIC), che può essere limitato solo dall'autorità ecclesiastica competente in caso di colpa grave (ad esempio a seguito di un reato, cf. c. 1319 § 2 CIC), il

---

[1] Salvo la possibilità di una costituzione successiva come associazioni pubbliche di fedeli (cf. cc. 312-320 CIC). Queste vanno distinte da forme associative più specializzate, come le associazioni clericali di fedeli (cf. c. 302 CIC), gli istituti di vita consacrata (cf. c. 573-730 CIC), le società di vita apostolica (cf. cc. 731-746 CIC) e le prelature personali (cf. cc. 294-297 CIC).

[2] Cf. quanto segue: Althaus, R.: Der Diözesanbischof und die Geistlichen Gemeinschaften. Ansätze für eine Verhältnisbestimmung, in: ThGl (Theologie und Glaube), 114. Jahrgang, 2. Vierteljahr 2024, Heft 2, Themenheft Geistliche Gemeinschaften, hg. Von Rüdiger Althaus, (Aschendorff) Münster 2024, 164-178, 265s.

diritto di ogni fedele alla tutela della propria vita privata (c. 220 CIC), alla salvaguardia dell'intimità, sia spirituale che sessuale[3].

Il diritto di associarsi secondo il c. 215 CIC in forza di un carisma viene descritto dal Concilio Vaticano II nel Decreto *Apostolicam actuositatem*, n. 3 (-) e nella Costituzione Dogmatica *Lumen gentium* n. 7c e 12b. Il Santo Padre Giovanni Paolo II. sottolinea la "coessenzialità" dei doni gerarchici e carismatici[4] e la Lettera *Iuvenescit Ecclesia* del 2015 conferma che i doni gerarchici e carismatici "hanno la stessa origine e lo stesso scopo. Sono doni di Dio, dello Spirito Santo, di Cristo, dati per contribuire, in modi diversi, all'edificazione della Chiesa. Chi ha ricevuto il dono di guidare nella Chiesa ha anche il compito di vigiliare sul buon esercizio degli altri carismi, in modo che tutto concorra al bene della Chiesa e alla sua missione evangelizzatrice, ben sapendo che è lo Spirito Santo a distribuire i doni carismatici a ciascuno come vuole (cf. *1 Cor* 12, 11)."[5] Pertanto non esiste „una contrapposizione tra i diversi carismi, ma piuttosto una loro armonica connessione e complementarietà"[6].

Siccome l'insegnamento della Chiesa sottolinea che il carisma fondatore o fondante di questi movimenti ecclesiali è un servizio all'edificazione della Chiesa nel mondo[7], riconosciuti i loro statuti dall'autorità competente come associazioni private con o senza personalità giuridica, godano di una massima autonomia perché il governo e la vita interna di queste associazioni viene esercitata per così dire "in autogestione" come sottolineano i respettivi canoni: A norma di c. 321 CIC "sono dirette e presiedute dai fedeli secondo le disposizioni degli statuti" che comporta la libera scelta del moderatore e degli ufficiali secondo il c. 324 §1 CIC e la libera amministrazione dei beni dell'associazione secondo il c. 325 § 1 CIC pur rimanendo subordinati e controllati all'autorità ecclesiastica competente come conferma l'Esortazione apostolica postsinodale *Christifideles laici* nel n.24. (-) Corrisponde a quello che nel Codice del 1983 è

---

[3] Qui occorre menzionare i delitti di abuso derivanti dall'esercizio di un ufficio ecclesiastico (c. 1378 § 1 CIC), della responsabilità connessa a una posizione di autorità o a un rapporto di dipendenza (c. 1395 § 3 CIC), oppure della lesione della dignità della persona (c. 1398 § 1 CIC); cf. ibid., p. 266.

[4] Cf. Discorso di Sua Santità Giovanni Paolo II in occasione dell'Incontro con i Movimenti Ecclesiali e le Nuove Comunità - Roma, 30 maggio 1998, in: Pontificium Consilium pro Laicis: Laici oggi. Collana di studi a cura del Pontificio Consiglio per i Laici: I movimenti nella Chiesa. Atti del Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali Roma 27-29 maggio 1998.

[5] Congregazione per la dottrina della fede: Lettera *Iuvenescit Ecclesia* ai Vescovi della Chiesa Cattolica, (cf. nota 4), n. 8, n. 10.

[6] Ibid., n. 7. Se la Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, al n. 4, „presenta così i doni dell'unico e medesimo Spirito, essa sottolinea, mediante la distinzione tra doni gerarchici e doni carismatici, la loro diversità nell'unità", ibid., n. 9.

[7] Cf. LG 7c, 12b; c. 211 CIC; Cf. Papa Francesco: Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, in: Annunci della Sede Apostolica Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, pubblicati dal Segretariato della Conferenza episcopale tedesca, Bonn 2013, n. 130.

diventato legge universale nei rispettivi cc. 299 § 3, 305 §§ 1-2, 314, 322 e 323 §§ 1-2, 325 CIC.

È proprio la più ampia autonomia delle associazioni private sia di diritto universale che particolare che attira la maggior parte dei movimenti ecclesiali di lasciarsi approvare per così dire nella più "debole forma" canonica associativa possibile. Rispettare questa autonomia da parte dell'autorità ecclesiastica competente sia universale o particolare significa prima di tutto, di accompagnare bene il processo di elaborazione dei primi statuti. Una volta approvato gli statuti, l'autorità non può interferire nel governo e nella gestione interna della vita dell'associazione a meno che non si tratti di gravi comportamenti scorretti di natura disciplinare o di gravi pericoli riguardo la vita della chiesa salvo il compito di vigilanza generale dell'autorità ecclesiastica competente in conformità con i canoni pertinenti citati sopra (cc. 299 §3, 305, 322, 323 §2, 325 CIC).

Alla luce di quanto descritto finora, emerge il desiderio di molti movimenti ecclesiali di poter essere approvati come una sorta di "nuova forma giuridica" di vita spirituale in analogia con la possibilità di istituire nuove forme di vita consacrata ai sensi del can. 605 CIC. Su questo argomento torneremo ancora più avanti.

Primo riconoscimento degli statuti e accoglienza dei movimenti ecclesiali da parte dell'autorità competente, nel rispetto della loro autonomia

A causa della rapida crescita del numero dei movimenti ecclesiali dopo il Concilio Vaticano II. a partire dagli anni 1980 sono stati emanati numerosi regolamenti e norme pastorali e canoniche pubblicati nei documenti dottrinali del magistero ecclesiastico universale e locale[8] che

[8] Cf. Giovanni Paolo II: Esortazione apostolica postsinodale *Christifideles laici* sulla vocazione e la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo (30 dicembre 1988), in: Segretariato della Conferenza Episcopale Tedesca (ed.): Annunci della Sede Apostolica (opuscolo n. 87), Bonn 1989; cf. Discorso di Sua Santità Giovanni Paolo II in occasione dell'Incontro con i Movimenti Ecclesiali e le Nuove Comunità - Roma, 30 maggio 1998, in: Pontificium Consilium pro Laicis: Laici oggi. Collana di studi a cura del Pontificio Consiglio per i Laici: I movimenti nella Chiesa. Atti del Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali Roma 27-29 maggio 1998, Città del Vaticano 1999, 219-224; cf. Esortazione apostolica *Novo Millennio Ineunte* di Papa Giovanni Paolo II, Roma 2000; cf. Papa Francesco: Omelia nella Solennità di Pentecoste con i Movimenti, le Nuove Comunità, le Associazioni e le Aggregazioni laicali (19 maggio 2013): Insegnamenti di Francesco, 1, 1 (2013); cf. Papa Francesco: Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, n. 194; cf. Congregazione per la Dottrina della Fede: Lettera *Iuvenescit Ecclesia* ai Vescovi della Chiesa cattolica sul rapporto tra doni gerarchici e carismatici nella vita e nella missione della Chiesa, Roma-Vaticano 16 maggio 2016, in: Segretariato della Conferenza episcopale tedesca (ed.): Annunci della Sede Apostolica, 205, Bonn 2016; cf. Die deutschen Bischöfe: *Gemeinsam Kirche sein*. Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral, pubblicato dal Segretariato della Conferenza episcopale tedesca, Bonn 2015 (numero 100); cf. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Missbrauch geistlicher Autorität. Zum Umgang mit geistlichem Missbrauch, Arbeitshilfen 338, Bonn 2023.

descrivono e richiedono le condizioni di "ecclesialità" dei movimenti ecclesiali, cioè la loro integrazione nella vita pastorale e spirituale della Chiesa[9]. La normativa per la valutazione e l'autorizzazione dei movimenti ecclesiali si deve collocare nel quadro della giusta autonomia delle associazioni (secondo i cc. 215, 299 § 1, 323 CIC), delle norme canoniche per l'approvazione o il riconoscimento degli statuti di queste associazioni (secondo i cc. 321-326 e 312-320 CIC) e della responsabilità pastorale generale del vescovo diocesano per la (arci)diocesi (secondo i cc. 299 §3, 305 §1, 314, 322 §2, 392 e 394 CIC).

Tra i criteri del magistero della Chiesa per la verifica dell'autenticità dei carismi fondativi dei movimenti ecclesiali si possono riassumere gli aspetti seguenti[10]: 1. l'ecclesialità dei carismi, che comprende la confessione della fede cattolica e la comunione con il Papa e i Vescovi, 2. le attività pastorali missionarie ed evangelizzatrici, 3. l'unità dei carismi nella diversità, cioè la loro interazione per il bene della Chiesa, 4. la missione liturgica, catechetica, sociale, caritativa e culturale, 5. i frutti spirituali, pastorali e sociali dei carismi per edificare la Chiesa sia locale, particolare ed universale. A questi criteri si aggiungono i principi elaborati nel contesto del Sinodo mondiale *Per una chiesa sinodale*, pubblicati dal "Gruppo di studio n. 6" riguardo il rapporto tra i movimenti ecclesiali e i vescovi ossia l'autorità competente, che sono i seguenti: principio di comunione, principio della coessenzialità tra doni gerarchici e carismatici, principio di sinodalità e la conversione relazionale.[11]

---

[9] L'Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium* afferma: "Lo Spirito Santo arricchisce anche tutta la Chiesa evangelizzatrice con diversi carismi. Questi doni rinnovano ed edificano la Chiesa [...] Un chiaro segno dell'autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità di inserirsi armoniosamente nella vita del popolo santo di Dio per il bene di tutti [...] Quanto più un carisma concentra il suo sguardo sul nucleo del Vangelo, tanto più ecclesiale sarà il suo esercizio", Papa Francesco: Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, (cf. nota 9), n. 130, 96; cf. le norme pertinenti del CIC 1983 sulle associazioni di fedeli: c. 215 CIC, cc. 321-326 CIC, cc. 321-326 CIC, cc. 312-320 CIC; cf. Die deutschen Bischöfe: *Gemeinsam Kirche sein* (cf. nota 9); cf. Pontificium Consilium pro Laicis: Lettera circolare, Prot. n. 640/2016/S-[...], Città del Vaticano, 21 giugno 2016, 1-8 (*a disposizione dell'autore*); cf. Decreto Generale Le Associazioni Internazionali, Vaticano, 3 giugno 2021, versione italiana in: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/11/0375/00816.html (accesso: 28. 08. 2026)

[10] Cf. per quanto segue: Cf. Congregazione per la dottrina della fede: Lettera *Iuvenescit Ecclesia* ai Vescovi della Chiesa Cattolica, (cf. nota 9), n. 18; cf. Giovanni Paolo II: Esortazione apostolica postsinodale *Christifideles laici*, n. 30; cf. Hegge, C.: Kriterien für die Zulassung und Anerkennung Geistlicher Gemeinschaften in den (Erz-)Bistümern der Deutschen Bischofskonferenz, in: ThGl (Theologie und Glaube), 114. Jahrgang, 2. Vierteljahr 2024, Heft 2, Themenheft Geistliche Gemeinschaften, hg. Von Rüdiger Althaus, (Aschendorff) Münster 2024, 151-163.

[11] Per quanto riguarda gli ultimi due principi il documento afferma: "Al principio di sinodalità si può ricondurre la capacità di costruire legami di unità, di interdipendenza, di collaborazione e di corresponsabilità. L'interdipendenza consiste in un influenzamento vicendevole, in un continuo scambio e confronto che richiede la 'fiducia reciproca' tra le persone e il coordinamento dei propri sforzi e risorse con quelli altrui per raggiungere le mete attese. Infine, è stata richiamata la necessità di una 'sinodalità orizzontale' tra le AFMENC (*abbreviazione per: associazioni di fedeli, movimenti ecclesiali, nuove communità*) che si esprime mediante nn loro mettersi in rete e lavorare insieme a partire dalle caratteristiche di ciascuno.
La conversione relazionale richiede un duplice movimento: da un lato i pastori devono considerare i membri delle AFMENC non come problema, ma come fedeli con cui stabilire relazione; dall'altro i membri delle AFMENC

Se un movimento ecclesiale che ha già degli statuti riconosciuti dalla Chiesa universale o locale desidera sviluppare attività pastorali in una (arci)diocesi, richiede il consenso dell'Ordinario del luogo competente, che è responsabile della pastorale nella sua (arci)diocesi (cfr. cc. 299 §3 CIC, 305 §1, 314, 322 §2, 392, 394 CIC).[12] (-) Per questo motivo, i movimenti ecclesiali sono tenuti a rivolgersi di propria iniziativa all'Ordinario del luogo o al vicario episcopale responsabile per i movimenti ecclesiali e a richiedere l'autorizzazione nella (arci)diocesi. L'autorità competente diocesana deve verificare se le attività pastorali e caritativi del movimento ecclesiale sono in conformità con il bene comune della Chiesa (cf. c. 114 § 1 CIC) e con le finalità della chiesa stabilite dal diritto canonico universale nei cc. 210, 215, 298 § 1 CIC e con la prassi pastorale abituale nella (arci)diocesi secondo il cc. 305 § 1, 392, 394 CIC. A tal fine, è necessario sottoporre all'esame del vicario episcopale gli statuti e - se esistono - la regola di vita spirituale e/o il programma sociale della comunità spirituale. Inoltre, il movimento ecclesiale deve essere disposto a informare regolarmente l'ordinario del luogo sulle sue attività spirituali e pastorali e sull'utilizzo delle risorse finanziarie dell'associazione (cf. cc. 323 e 325 CIC) e a integrarsi nella vita pastorale della diocesi e delle parrocchie in accordo con il parroco responsabile (cf. c. 519 CIC). (-)

Situazione giuridica attuale in materia di diritto di associazione alla luce dei interventi normativi da parte dell'autorità ecclesiastica

Secondo il c. 312 § 1 CIC le associazioni universali e internazionali sono soggette all'autorità della Santa Sede, le associazioni nazionali sono soggette all'autorità della conferenza episcopale o della diocesi locale competente e le associazioni diocesane sono soggette all'autorità del

---

devono concepirsi "in missione", abbandonando ogni forma di autoreferenzialità. Le interviste a vescovi e moderatori indicano aspetti concreti della conversione relazionale che deve portare a una 'conversione di atteggiamenti'; a un cambiamento della propria mentalità e del proprio stile relazionale e all'umiltà, necessaria per superare i sentimenti di autosufficienza, distanza e rifinto, arrivando a stabilire rapporti di prossimità e vicinanza all'altro. Tale conversione, poi, non riguarda solo il livello degli atteggiamenti, ma anche quello delle strutture, dei metodi di lavoro, degli spazi in cui le persone possano incontrarsi, sentirsi accolte, sentirsi membri della diocesi come un unico insieme", in: Per una chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione. Gruppo di studio n. 6: La revisioue, in prospettiva sinodale e missionaria, dei documenti sulle relazioni fra Vescovi, vita consacrata, aggregazioni ecclesiali. Rapporto finale, in: www.synod.va/content/dam/synod/process/implementation/10workinggroups/final-reports/sg6/GS6_ITA_Rapporto-finale.pdf (accesso: 20.09.2026), 21.

[12] Il canonista Rüdiger Althaus sottolinea a questo proposito che il compito fondamentale del vescovo diocesano consiste nel "motivare i fedeli all'esercizio dell'apostolato, promuoverne le diverse forme e coordinarle nel rispetto delle loro specificità (cc. 394 § 2, 680 CIC). Analogamente, il CIC afferma, nel contesto dei diritti fondamentali dei fedeli, che l'autorità ecclesiastica può disciplinarne l'esercizio *in vista del bene comune* (c. 223 § 2 CIC), il che significa anche che non può limitarli o addirittura proibirli senza che ve ne sia necessità", Althaus. R.: Der Diözesanbischof und die Geistlichen Gemeinschaften. Ansätze für eine Verhältnisbestimmung, in: ThGl (Theologie und Glaube), 114. Jahrgang, 2. Vierteljahr 2024, Heft 2, Themenheft Geistliche Gemeinschaften, hg. Von Rüdiger Althaus, (Aschendorff) Münster 2024, 164-178, 171.

vescovo diocesano salvo la soggezione "alla vigilanza della Santa Sede (delle) associazioni di qualsiasi genere" secondo c. 305 § 2 CIC. L'autorità ecclesiastica competente deve provvedere, ai sensi del c. 305 §1, "che in esse sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa, perciò, spetta il dovere e il diritto di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti..."

A livello internazionale, tale obbligo di vigilanza è esercitato dal *Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita*, come stabilito dalla Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* di Papa Francesco del 2016[13]. (-) Il rischio di comportamenti abusivi all'interno delle associazioni ecclesiastiche approvate o costituite dalla Chiesa ha costretto, in tempi recenti, l'autorità ecclesiastica a imporre modifiche agli statuti o accordi aggiuntivi vincolanti.

In una lettera circolare non resa pubblica del 27 giugno 2016 dell'allora Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, il cardinale Stanislaw Rylko, ai responsabili dei movimenti ecclesiali i cui statuti sono stati approvati a livello universale o che sono stati costituiti come associazioni ecclesiali pubbliche[14], vengono fornite "istruzioni pratiche" [15] con la richiesta di "metterle in atto entro un periodo non superiore a due anni" [16], in merito al diritto dei fedeli a una retribuzione equa, alla previdenza sociale e all'assicurazione sanitaria. Ogni associazione è tenuta a tutelare tali diritti dei propri membri ai sensi del c. 231 § 2 CIC (cf. c. 1286 CIC). Per stabilire tale norma, le associazioni devono attenersi alle disposizioni giuridiche e legislative dei singoli Stati in materia di contratti di lavoro validi, affinché questi acquisiscano efficacia giuridica anche in ambito civile, garantendo così sicurezza e validità (cf. c. 1286 CIC).

Un'ulteriore precisazione normativa riguardo all'intervento dell'autorità ecclesiastica è stata annunciata in un discorso di Papa Francesco rivolto ai responsabili delle associazioni ecclesiastiche il 16 settembre 2021, nel quale viene affrontato l'abuso di potere da parte degli organi di governo dei movimenti ecclesiali.[17] Questa consapevolezza ha portato alla

---

[13] Papa Francesco: Costituzione Apostolica sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo *Praedicate Evangelium*, 19. 03. 2022, Città del Vaticano, art. 134.

[14] Cf. Pontificium Consilium pro Laicis: Lettera circolare (Prot. n. 640/2016/S-...), Città del Vaticano, 21 giugno 2016, 1-8 (disponibile per l'autore). Nell'appendice della *Lettera circolare* si trovano "Documenti del Magistero in materia di lavoro e giusta remunerazione" a partire dell'Enciclica *Rerum Novarum* dell'anno 1891 fino al *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*. In una seconda parte dell'appendice si cita la "Disciplina canonica in materia di lavoro e giusta remunerazione": i cc. 231 § 2, 1286 CIC e il "Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi *Apostolorum* Successores", n. 111.

[15] Ibid., 2.

[16] Ibid., 4.

[17] Dice Papa Francesco: "L'esercizio del governo all'interno delle associazioni e dei movimenti è un tema che mi sta particolarmente a cuore, soprattutto considerando – quello che ho detto prima – i casi di abuso di varia natura che si sono verificati anche in queste realtà e che trovano la loro radice sempre nell'abuso di potere. Questa è

pubblicazione, da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, del *Decreto Generale* del 3 giugno 2021 sulle associazioni internazionali di fedeli[18], in cui è stato limitato il mandato degli organi direttivi delle associazioni e dei movimenti ecclesiali ed è stata garantita la partecipazione di tutti i membri alle elezioni di tali organi.[19] (-)

Tuttavia, come rileva la canonista Elfriede Glaubitz, "il legislatore del decreto non fa alcuna distinzione tra associazioni pubbliche e private (...), sebbene le differenze (...) siano chiaramente indicate e sussistano nel CIC ai sensi dei cc. 312-320 e 321-326 CIC. In questo testo legislativo non viene infatti menzionato che le associazioni private godono di maggiore autonomia rispetto a quelle pubbliche"[20].

Il *Decreto Generale* contiene essenzialmente le seguenti disposizioni[21]: Art. 1: I mandati nell'organo direttivo centrale a livello internazionale non possono superare i cinque anni. Art. 2 § 1: La stessa persona può ricoprire una carica nell'organo direttivo centrale a livello internazionale per un massimo di dieci anni consecutivi. La rielezione è possibile solo dopo che si sia verificata una vacanza di un mandato (art. 2 § 2). Art. 2 § 4: chi ha esercitato la funzione di responsabile per un massimo di dieci anni non può ricoprire nuovamente tale carica. Art. 3: Tutti i membri a pieno titolo (*pleno iure*) devono avere diritto di voto attivo, diretto o indiretto, nella costituzione degli organi che eleggono l'organo direttivo centrale a livello internazionale.[22] Art. 5: I fondatori possono essere esentati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 dal *Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.*

---

l'origine: l'abuso di potere. Non di rado la Santa Sede, in questi anni, è dovuta intervenire, avviando non facili processi di risanamento. E penso non solo a queste situazioni tanto brutte, che fanno rumore; ma anche alle malattie che vengono dall'indebolimento del carisma fondazionale, che diventa tiepido e perde la capacità di attrazione", www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/september/documents/20210916-associazioni-fedeli.html (accesso: 19. 07. 2026), n. 3.

[18] Cf. Dicastero per i laici, Decreto generale. Le associazioni internazionali di fedeli. Testi e commenti, (Prot. N. 2021/466), Città del Vaticano 2021.

[19] Ibid., n. 5.

[20] Glaubitz, E.: Das Dekret vom 3. Juni 2021: „Die internationalen Vereinigungen von Gläubigen". Kirchenrechtliche Aspekte und Erwägungen, in: Ad iustitiam promovendam. Scritti in onore del Professore Gianpaolo Montini, A cura di Matthias Ambros, Emanuele Spedicato & Ana Julia Antón Horna, in: Adnotationes in Ius Canonicum, Herausgegeben von Elmar Güthoff und Karl-Heinz Selge, Band 63, Berlin-Bruxelles-Chennai-Lausanne-New York-Oxford (Peter Lang),759-773, 763s.

[21] Cf. per quanto segue: Dicastero per i laici, Decreto generale. Le associazioni internazionali di fedeli (cf. nota 20).

[22] Glaubitz, E.: Rezeption des Allgemeinen Dekretes für internationale Vereinigungen von Gläubigen und Geistliche Gemeinschaften des Dikasteriums für die Laien, die Familie und das Leben vom 3. Juni 2021 innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz, in: XXXXXXXXXX, privater Ausdruck, p. 12 commenta a questo proposito: "Di conseguenza, soprattutto negli statuti delle associazioni private o dei movimenti ecclesiali che sono sottoposti alla supervisione della Santa Sede e dell'Ordinario del luogo, dovrebbe essere definito chi può essere membro *pleno iure* e chi membro *non pleno iure*, nonché quali siano i diritti e i doveri dei membri ad essi connessi." Questo compito spetta innanzitutto ai moderatori delle associazioni private internazionali o diocesane al momento della

Trasposizione delle norme del Decreto Generale del 2021 nel diritto canonico particolare: il caso della Conferenza Episcopale Tedesca

Nel c. 305 § 2 CIC si legge: „sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario del luogo le associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano la loro azione nella diocesi". Questo impegno ha indotto la Conferenza Episcopale Tedesca, il 12 marzo 2025, a emanare un decreto sulle comunità spirituali[23], con il quale si intendono trasporre le disposizioni normative del *Decreto generale* sulle associazioni internazionali del 3 giugno 2021 nell'ambito di competenza della Conferenza Episcopale Tedesca e nel diritto particolare ecclesiastico vigente nelle diocesi.[24]

Nel preambolo del decreto della Conferenza Episcopale Tedesca[25] viene innanzitutto sottolineata l'importanza delle comunità spirituali per la vita della Chiesa. I vescovi tedeschi

---

redazione o della revisione degli statuti e, successivamente, alla rispettiva autorità ecclesiastica competente, che deve esaminare gli statuti (cf. c. 299 § 3 CIC).

[23] Cf. Hamers, A. (Diözesanadministrator): Allgemeines Dekret zu Geistlichen Gemeinschaften auf der Grundlage des Allgemeinen Dekretes „Die internationalen Vereinigungen" des Dikasteriums für die Laien, die Familien und das Leben vom 3. Juni 2021, in: Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Münster, 159 (2025), 267-270; per la prima volta pubblicato: Kohlgraf, P.: Dekret zu Geistlichen Gemeinschaften auf der Grundlage des Allgemeinen Dekretes „Die internalen Vereinigungen" des Dikasteriums für die Laien, die Familie und das Leben vom 3. Juni 2021, in: Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 167 (2025), 29-31.

[24] Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del decreto, si precisa quanto segue: "Il decreto si riferisce alle associazioni laicali private e pubbliche ai sensi dei cc. 298-329 del CIC, in comessione con la libertà di associazione dei fedeli prevista dal c. 215 del CIC. Esso non si riferisce espressamente alle classiche associazioni ecclesiali tedesche (come il Kolpingwerk e simili, oppure le associazioni aderenti al BDKJ)", in: Hegge, C.: Präzisierungen zum „Dekret zu geistlichen Gemeinschaften" vom 23. Juni 2025, Bonn 2025 (non pubblicato, in possesso dell'antore). Per le tradizionali associazioni ecclesiali tedesche esiste una normativa particolare propria sia a livello della Conferenza Episcopale Tedesca sia a livello delle (arcidiocesi e) diocesi. Cf. Ghisoni, L.: L'esercizio del governo nelle associazioni di fedeli e nei movimenti ecclesiali. Criteri e orientamenti pratici, in Dicastero per i laici, Decreto generale. Le associazioni internazionali di fedeli. Testi e commenti, Città del Vaticano 2021, 68. Afferma Glaubitz: "Da ciò risulta evidente che da parte del Dicastero vi è il desiderio che le Conferenze Episcopali nazionali e/o gli Ordinari locali si sentano ispirati da questo *Decreto Generale* a emanare disposizioni simili, come ad esempio la durata del mandato dei responsabili delle associazioni e delle comunità, e a definire norme chiare per il rapporto con la rispettiva autorità ecclesiastica", Glaubitz, E.: Rezeption des Allgemeinen Dekretes für internationale Vereinigungen (cf. nota 24), p.4s.

[25] Hegge, C.: Präzisierungen zum „Dekret zu geistlichen Gemeinschaften" punto 7 (nuovo: punto 8, poiché la numerazione risulta inesatta). È sorta una certa ambiguità riguardo alla cerchia dei destinatari del decreto della Conferenza Episcopale Tedesca, causata dalla seguente formulazione: "Tutte le comunità spirituali, anche se non sono costituite come istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, rivestono grande importanza per la vita della Chiesa", Hamers, A. (Diözesanadministrator): Allgemeines Dekret zu Geistlichen Gemeinschaften, (cf. nota 25), 267; cf. Hallermann, H.: Das bischöfliche Dekret zu Geistlichen Gemeinschaften. Eine kirchenrechtliche Kritik, in OK 66 (3/2025), 339-353, qui 342-347; cf. Glaubitz, E.: Rezeption des Allgemeinen Dekretes für internationale Vereinigungen, (cf. nota 24), 9s. - Il decreto dei vescovi tedeschi si inserisce tuttavia esplicitamente nel quadro giuridico del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Esso si riferisce esclusivamente alle associazioni private e pubbliche di fedeli, riconosciute a livello diocesano e dalla Chiesa universale, che non sono soggette al diritto per la vita consacrata. Inoltre, la denominazione "comunità spirituali" in Germania è un termine comunemente usato per indicare associazioni private e pubbliche di fedeli che si sono riuniti sulla base di un carisma comune e condividono una vita spirituale, ma non godono di riconoscimento canonico come ordini religiosi. La parola "anche se" nella frase sopra citata non ha quindi un significato inclusivo, nel senso di "anche quando" ("auch dann, wenn"), ma significa "nonostante" ("obwohl").
L'obiettivo del recepimento del "Decreto Generale" nel diritto nazionale e particolare è quello "di garantire una maggiore trasparenza riguardo al comportamento delle comunità ecclesiali e, in particolare, associazioni laicali

riconoscono espressamente l'"importante contributo all'evangelizzazione"[26] offerto dalle comunità spirituali.[27]

Le norme contenute nel decreto della Conferenza Episcopale Tedesca possono essere suddivise in tre ambiti:

(1) Norme riprese dal *Decreto Generale* del 2021:

- il diritto di tutti i membri di una comunità spirituale „di partecipare, direttamente o indirettamente, alla nomina dei singoli incarichi dirigenziali tramite elezione" (art. 3 n. 2),
- la limitazione della durata dei mandati per le cariche dirigenziali a un massimo di due volte cinque, ovvero dieci anni. A differenza del *Decreto Generale* del 2021, il mandato dei dirigenti e dei titolari di cariche può essere prorogato per un ulteriore mandato o a vita (nel caso di persone fondatrici) previa richiesta di una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica competente.

(2) Norme a causa dei comportamenti abusivi riscontrati nei movimenti ecclesiali:

- le disposizioni normative di diritto particolare in materia di prevenzione e intervento nei casi di abuso sessuale e spirituale[28],
- le norme di diritto particolare sulla protezione dei dati personali[29],
- un proprio diritto del lavoro cattolico[30] che regge nell'ambito della conferenza episcopale tedesca.

(3) Citazione della normativa vigente del CIC circa la vigilanza dell'autorità ecclesiastica e i doveri da parte dei movimenti ecclesiastici:

---

presenti nella diocesi, soprattutto per quanto riguarda il loro impegno a rispettare gli standard essenziali del diritto vigente e delle norme in vigore a livello delle diocesi (arcidiocesi) e della Conferenza Episcopale. Ciò contribuisce a individuare e prevenire tempestivamente comportamenti abusivi e, attraverso misure adeguate, a consentire alle associazioni ecclesiastiche o alle associazioni civili operanti in ambito ecclesiastico una crescita positiva e un'elevata accettazione nelle diocesi (arcidiocesi) e nelle parrocchie", Hegge, C.: Präzisierungen zum „Dekret zu geistlichen Gemeinschaften", punto 6 (nnovo: punto 7).

[26] Hamers A. (Diözesanadministrator): Allgemeines Dekret zu Geistlichen Gemeinschaften (nota 25), 267.

[27] Come motivazione del decreto episcopale si legge: „Al fine di favorire un ulteriore sviluppo e una maggiore efficacia dell'opera delle comunità spirituali, promuovere un costante rinnovamento delle stesse dall'interno, sensibilizzare le comunità alla responsabilità nei confronti dei propri membri, nonché tutelare meglio i diritti dei singoli fedeli", la Conferenza Episcopale Tedesca ha deliberato „nel rispetto della fondamentale libertà di associazione (c. 215 CIC) e nell'ottica di standard di qualità, ha deliberato il seguente regolamento...", ebd., 267.

[28] Cf. www.dbk.de/themen/sexualisierte-gewalt-und-praevention/dokumente/ordnung-und-rahmenordnung (accesso: 19. 7. 2026); cf. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: Missbrauch geistlicher Autorität. Zum Umgang mit Geistlichem Missbrauch, Arbeitshilfen Nr. 338, Bonn 2023.

[29] Cf. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: Kirchliches Datenschutzrecht, in: Arbeitshilfen Nr. 320, Bonn 2021.

[30] Cf. Die deutschen Bischöfe: Kirchliches Arbeitsrecht, Nr. 95, Bonn 2023; Die deutschen Bischöfe: Grundordnuug des kirchlichen Dienstes, Nr. 95A, Bonn 2023.

- il dovere di vigilanza dell'autorità ecclesiastica ai sensi del c. 312 § 1-2 CIC e ai sensi del c. 305 § 2 CIC. (-)
- la tutela dei diritti fondamentali dei fedeli all'interno delle comunità spirituali (cc. 214, 215, 212 § 3, 219, 220 CIC) nonché il diritto di separarsi liberamente da una comunità o di richiedere l'eventuale dispensa da promesse o voti privati (c. 1196 CIC).
- Le disposizioni necessarie relative all'amministrazione dei beni ai sensi del can. 1257 CIC e il respettivo controllo dell'autorità ecclesiastica ai sensi dei cc. 325, 1267, n. 3 e 1301 CIC.[31].
- L'obbligo di riferire periodicamente all'ordinario del luogo in merito alle attività delle comunità spirituali.

Le comunità spirituali e i movimenti ecclesiali sono tenuti a presentare gli statuti vigenti all'ordinario del luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'integrazione delle disposizioni del presente regolamento negli statuti delle comunità spirituali e dei movimenti ecclesiali deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Autonomia dei movimenti ecclesiali e l'esercizio dell'autorità ecclesiastica: Aspetti relativi all'opportunità di una "nuova forma di associazione" in analogia con il c. 605 CIC

La Lettera *Iuvenescit Ecclesia* del 2016 sottolinea, in riferimento all'inquadramento canonico dei movimenti ecclesiali: "L'attuale Codice di diritto canonico conosce diverse forme giuridiche di riconoscimento per i nuovi raggruppamenti ecclesiali che scaturiscono da doni carismatici. Occorre evitare quelle soluzioni che non tengono adeguatamente conto dei principi

[31] Ciò vale anche per le comunità spirituali che costituiscono semplicemente un'associazione di diritto civile perché vi sono stati e vi sono tuttora casi di "grave appropriazione indebita o comportamento abusivo nei confronti del patrimonio dell'associazione", per i quali, nell'opinione pubblica ecclesiastica e civile, "alla fine viene sempre coinvolta o ritenuta responsabile l'arcidiocesi o l'arcivescovo", Hegge, C.: Präzisierungen zum „Dekret zu geistlichen Gemeinschaften" vom 23. Juni 2025, Bonn 2025 (nota 26), n. 4. "Per quanto riguarda le associazioni laiche che costituiscono esclusivamente un'associazione civile, occorre chiarire che, nelle loro attività pastorali relative all'uso dei beni temporali, devono rendere conto al parroco competente, al consiglio parrocchiale o alla diocesi (arcidiocesi). Si tratta soprattutto di tutelare la Chiesa istituzionale e i suoi responsabili nel caso in cui si verifichino abusi nell'uso dei beni temporali all'interno di tali associazioni", Hegge, C.: Präzisierungen zum „Dekret zu geistlichen Gemeinschaften" vom 23. Juni 2025, Bonn 2025 (nota 26), n. 4. Pertanto, "l'arcivescovo e, in conformità al principio di sussidiarietà, il parroco responsabile hanno un obbligo di vigilanza graduato a seconda del tipo di associazione. Tale obbligo non può essere delegato alla direzione sovra-diocesana, nazionale o internazionale della comunità. Per qualsiasi tipo di comportamento abusivo all'interno di una (arc)diocesi nelle associazioni ecclesiastiche (nel senso più ampio del termine), è responsabile l'autorità ecclesiastica competente nella (arc)diocesi, nella misura in cui una comunità svolga attività pastorali nella (arc)diocesi con l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente. Tale responsabilità non è delegabile" (ibid., n. 3(5)), come stabilito anche nei canoni 305 § 2 e 312 §§ 1-2 CIC.

fondamentali del diritto oppure della natura e delle peculiarità delle diverse aggregazioni carismatiche. (...) Pertanto, va rispettata la specificità carismatica delle singole associazioni ecclesiali, così da evitare irrigidimenti giuridici che finirebbero per soffocare la novità apportata dal carisma specifico."[32] (-)

Numerosi movimenti ecclesiali sono nati da un carisma di fondazione, dal quale si è sviluppata una spiritualità che plasma i membri di tali movimenti fino alla concreta configurazione della loro vita e li unisce tra loro.[33] Ciò li avvicina alla "vita consacrata" (cf. "Gruppo di studio n. 6" del Sinodo mondiale "*Per una Chiesa sinodale*", cf. pp. 20; 48s.)[34]. (-) Pertanto, si rende necessaria una rinnovata riflessione sulla struttura e sulla missione dei movimenti ecclesiali, come sottolinea anche il "Gruppo di studio n. 6" del Sinodo mondiale *"Per una Chiesa sinodale"* (cf. p. 23)[35]. (-)

L'esposizione fin qui svolta mette in evidenza come, ai fini della strutturazione delle comunità spirituali e dei movimenti ecclesiali, siano necessari specifici principi strutturali autonomi, che vadano oltre l'attuale disciplina associativa prevista dall'ordinamento canonico. Tali principi riguardano, tra l'altro, i seguenti aspetti, che qui vengono soltanto accennati e proposti alla discussione:

(1) Sussidiarietà e limitazione dei diritti di intervento dell'autorità ecclesiastica

In analogia con gli istituti religiosi, l'Ordinario del luogo è tenuto, nei confronti dei movimenti ecclesiali, a rispettare e tutelare la loro giusta autonomia, nonché il patrimonio spirituale e la spiritualità sviluppatisi a partire dal carisma di fondazione (cf. c. 586 §§ 1-2 CIC). Ciò significa anche che il governo interno di un movimento ecclesiale deve essere regolato dagli statuti ed

---

[32] Congregazione per la dottrina della fede: Lettera *Iuvenescit Ecclesia* ai Vescovi della Chiesa Cattolica (nota 9), 23.

[33] Il principio che unifica e struttura tali movimenti ecclesiali è l'uguaglianza fondamentale di tutti i membri in virtù del carisma di fondazione o del carisma del fondatore che li accomuna. In forza di tale carisma vengono riconosciuti a tutti i membri i medesimi diritti fondamentali, anche se essi esercitano, in ragione del proprio stato di vita (coniugati, celibi, sacerdoti, religiosi, bambini, giovani, talvolta con o senza voti privati o promesse private), funzioni e missioni differenti all'interno dei movimenti ecclesiali. Lo stato di vita dei membri non modifica la loro fondamentale uguaglianza né l'esercizio dei diritti e dei doveri fondamentali comuni a tutti i membri di un movimento ecclesiale, poiché il carisma che li unisce costituisce la norma aggregante e orientativa precedente a ogni differenziazione. Poiché i membri si sono legati al movimento ecclesiale in modi diversi, mediante promesse private, voti privati oppure semplicemente attraverso la condivisione della medesima spiritualità, si può ravvisare una certa analogia con il diritto degli istituti religiosi per quanto riguarda il riconoscimento del rispettivo carisma del fondatore e della sua efficacia quale principio strutturante e direttivo di tali movimenti (cf. c. 605 CIC).

[34] Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione. Gruppo di studio n. 6: La revisione, in prospettiva sinodale e missionaria, (cf. nota 12).

[35] Ibid., 23.

esercitato conformemente ad essi, senza un intervento diretto dell'autorità competente, salvo il caso di gravi abusi.

In tale contesto occorre richiamare il principio di sussidiarietà, che riveste un significato proprio per l'organizzazione della Chiesa nella varietà delle sue forme espressive. Il canonista Delgado Galindo sottolinea pertanto, con riferimento alle associazioni ecclesiali di fedeli, che "il principio di sussidiarietà mette in rilievo la giusta libertà e autonomia che godono questi enti all'interno della Chiesa nell'auto-regolare le proprie finalità. Questo fatto ci porta a ritenere che il principio di sussidiarietà si può annoverare tra uno dei principi costituzionali del diritto canonico"[36]. Ciò comporta anche che gli statuti di un movimento ecclesiale costituito come associazione privata debbano essere redatti dagli stessi fedeli appartenenti al movimento, quale espressione della loro autonomia e libertà e del principio di sussidiarietà nell'agire ecclesiale. In questo modo i fedeli divengono una vera fonte del diritto nella Chiesa.[37] Come osserva infatti Delgado Galindo: "Gli statuti di un movimento ecclesiale approvati come associazione privata sono norme generali valide per tutti i membri dell'associazione. Di conseguenza gli statuti di un'associazione privata obbligano direttamente e solamente quelle persone che ne fanno parte; obbligano pure l'autorità ecclesiastica che li ha approvati, in quanto questi determinano il modo di portare a compimento le funzioni della stessa autorità nei confronti dell'associazione e segnalano i limiti delle sue competenze, che non può oltrepassare in ossequio al diritto dell'autonomia dell'associazione. Gli statuti delle associazioni di fedeli possono concernere indirettamente altri fedeli nella misura in cui entrano in contatto con esse."[38]

Tale impostazione dovrebbe avere conseguenze anche riguardo ai poteri di intervento dell'autorità ecclesiastica competente nei confronti dei movimenti ecclesiali approvati come associazioni private di fedeli dotate di personalità giuridica. Appare, ad esempio, inopportuno che l'autorità ecclesiastica intervenga mediante un decreto su statuti già approvati da molti anni, salvo nei casi di gravi comportamenti abusivi o per prevenirne il verificarsi.

Considerazioni analoghe valgono anche per i decreti emanati dall'autorità competente in seguito a denunce relative ad abusi spirituali. In tali situazioni si riscontra spesso una mancanza di trasparenza procedurale, nella misura in cui i possibili denuncianti vengono talvolta maggiormente tutelati rispetto al buon nome degli accusati (generalmente i responsabili dei

---

[36] Delgado Galindo, M.: Gli statuti delle associazioni di fedeli, in: Ephemerides Iuris Canonici, 51/2 (2011), 429-444, 430.
[37] Cf. Ibid., 432.
[38] Ibid., 433s.

movimenti ecclesiali), che deve invece essere salvaguardato in ogni circostanza (cf. c. 220 CIC).

Per tali ragioni, nei casi di abuso spirituale (e anche sessuale), sarebbe opportuno prevedere procedure regolate davanti a un tribunale ecclesiastico, invece del solo ricorso gerarchico. (-) In ogni caso, da un lato i tempi di trattazione delle istanze di ricorso risultano troppo lunghi quando si tratta della tutela della buona reputazione di una parte lesa da un decreto dell'autorità competente (cf. cc. 1736 §§ 2-3); dall'altro, il ricorso gerarchico non comporta automaticamente la sospensione degli effetti del decreto impugnato, con il rischio di provocare un grave pregiudizio alla reputazione della parte accusata.

(2) Membri *pleno iure* e membri *non pleno iure*

Un ulteriore aspetto che suggerisce l'opportunità di una nuova forma associativa per i movimenti ecclesiali riguarda la partecipazione di cristiani appartenenti a diversi stati di vita e a differenti confessioni cristiane, i quali dovrebbero poter godere degli stessi diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne l'elezione degli organi di governo. Tra gli studiosi che hanno affrontato tale problematica, la canonista Elfriede Glaubitz ha dedicato particolare attenzione al tema in occasione della pubblicazione del *Decreto generale* del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita del 3 giugno 2021.[39] L'art. 3 del Decreto riconosce ai membri *pleno iure* il diritto di elettorato attivo, diretto o indiretto, per l'elezione di quegli orgamismi che costituiscono l'organo centrale di governo a livello internazionale. Se esistono membri *pleno iure*, ne consegue logicamente che possano esistere anche membri *non pleno iure*, ossia membri che partecipano soltanto parzialmente ai diritti e ai doveri dell'associazione, ad esempio in ragione di un grado minore di impegno quale membro associato oppure a motivo dell'appartenenza a un'altra confessione cristiana. Anche ai membri *non pleno iure* potrebbe essere riconosciuto il diritto di voto attivo, con la limitazione tuttavia di non poter assumere incarichi rappresentativi o funzioni di governo all'interno del movimento ecclesiale, come afferma il canonista Ulrich Rhode.[40]

---

[39] Cf. quanto segue: Glaubitz, E.: Das Dekret vom 3. Juni 2021: „Die internationalen Vereinigungen von Gläubigen", (cf. nota 21), 767-770.

[40] Cf. Rhode, U.: Le associazioni internazionali di fedeli, in: L'Osservatore Romano, 11 giugno 2021, 3; Rhode, U.: Per regolamentare la rappresentatività degli organi di governo, in: L'Osservatore Romano, 11. giugno 2021, 21.

I membri non cattolici appartenenti ad altre confessioni cristiane non sono soggetti, ai sensi del c. 11 CIC, ai diritti e ai doveri propri della Chiesa cattolica. Tuttavia, essi possono essere indirettamente interessati in modo vincolante da alcune disposizioni del diritto canonico cattolico, ad esempio in materia di matrimonio tra persone di diversa confessione (cf. cc. 1124-1129 CIC).[41] Nella misura in cui siano presenti una valida celebrazione del battesimo e l'adesione al carisma fondativo di un movimento ecclesiale, dovrebbe essere possibile riconoscere una forma di appartenenza sostanzialmente equivalente, accompagnata dalla garanzia di diritti fondamentali minimi. (-) Condizione essenziale per l'ammissione di cristiani battezzati non cattolici all'interno di associazioni ecclesiali private è che gli statuti definiscano con precisione i loro diritti e doveri, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione del diritto di voto diretto o indiretto e dell'elettorato attivo (cf. c. 171 § 1, n. 2 CIC).

(3) Voti privati per i membri sposati dei movimenti ecclesiali

Un ulteriore aspetto che suggerisce l'opportunità di una nuova forma associativa per i movimenti ecclesiali consiste nella possibilità di consentire a tutti i membri maggiorenni di emettere promesse o voti privati quale espressione di un impegno più profondo nella sequela del carisma di fondazione in conformità con i cc. 1191 § 2 e 1196, n. 1 CIC.[42]

La canonista Elfriede Glaubitz ha affrontato approfonditamente il tema dei voti privati nei movimenti ecclesiali prendendo come esempio la consacrazione di vita dei focolarini sposati all'interno del Movimento Internazionale dei Focolari (Opera di Maria)[43]. Con il suo studio intende mostrare "come una nuova forma e vocazione di vita consacrata secondo i consigli

---

[41] Tra gli aspetti rilevanti si possono ricordare: la necessità della licenza per la celebrazione del matrimonio misto (c. 1124 CIC); il consenso di entrambi i coniugi ai fini e alle proprietà essenziali del matrimonio (c. 1125, n. 3 CIC); il divieto di una seconda celebrazione religiosa o del doppio rito (c. 1127 § 3 CIC); nonché il carattere sacramentale e indissolubile del matrimonio secondo la concezione cattolica, che coinvolge anche il coniuge appartenente a un'altra confessione cristiana (cf. cc. 1055 § 2, 1056 e 1141 CIC), pur in presenza di discipline differenti nella rispettiva comunità ecclesiale.

[42] Mentre nei cosiddetti Terzi Ordini i fedeli si impegnano mediante una promessa (non sotto pena di peccato) a vivere secondo la regola di vita del Terz'Ordine, ad esempio attraverso la preghiera quotidiana, le opere di carità e uno stile di vita semplice, i laici fedeli (anche se sposati) appartenenti a un Terz'Ordine possono inoltre emettere un voto privato, ad esempio di castità intesa come fedeltà coningale oppure di moderazione, senza che ciò comporti alcuna conseguenza o pretesa di natura canonica. Promesse o voti privati di questo tipo, assunti nell'ambito di movimenti ecclesiali o di Terzi Ordini, sono finalizzati esclusivamente alla santificazione personale del membro e costituiscono strumenti spirituali per approfondire la propria fede secondo il carisma e la spiritualità della comunità ecclesiale di appartenenza.

[43] Glaubitz, E.: Vereinbarkeit des Ehesakraments mit den Evangelischen Räten. Kirchenrechtliche Herausforderungen der neuen geistlichen Gemeinschaften und kirchlichen Bewegungen am Beispiel der Berufung der Verheirateten Fokolare, in: Pulte, M. – T.A. Weitz (Hg.): Veritas vos liberabit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Günter Assenmacher, Paderborn (Ferdinand Schöningh Verlag) 2017, 391-405.

evangelici abbia ottenuto il proprio riconoscimento ecclesiale e quali questioni e conseguenze canoniche ne derivino anche per i membri e gli appartenenti a tali movimenti"[44].

Il primo focolarino sposato fu il deputato, scrittore e bibliotecario vaticano Igino Giordani. Nel novembre del 1953 la fondatrice del Movimento dei Focolari, Chiara Lubich, lo invitò a consacrarsi a Dio, richiamandolo alla convinzione "che non conta soltanto la verginità fisica, ma l'amore, e che là dove è presente Dio vi sono anche la castità, la povertà e l'obbedienza"[45].

In tale prospettiva, l'amore viene considerato l'essenza stessa della castità; pertanto, "essa è anche nel matrimonio la sostanza e, al tempo stesso, la perfezione di questa vocazione, e non la mera castità fisica"[46]. Negli Statuti generali dell'Opera di Maria, approvati dal Pontificio Consiglio per i Laici nel 1990 e nel 2007, i focolarini sposati vengono equiparati ai focolarini e alle focolarine celibi come membri a pieno diritto[47]. Nei Regolamenti si precisa inoltre che il focolare "è costituito anche da focolarini sposati che vivono nelle proprie famiglie. Essi praticano la castità coniugale, la povertà evangelica e l'obbedienza secondo il loro stato e in conformità a questo regolamento, impegnandosi con promesse private..."[48].

Glaubitz dimostra che tali promesse non contraddicono la promessa matrimoniale. Come ella sottolinea, "si tratta di una promessa fatta a Dio, e una promessa fatta a Dio è sempre un voto. Essa non sottrae nulla alla totalità del dono di sé. La vocazione dei focolarini sposati non è per questo meno radicale"[49]. L'autrice riassume così i risultati della propria ricerca: "Sulla base della storia e della vocazione dei focolarini sposati è stato illustrato come membri di un movimento ecclesiale consacrati a Dio e che conducono una vita matrimoniale, e i cristiani sposati che, attraverso il sacramento del matrimonio, siano uniti e solidali, possano vivere secondo i consigli evangelici. È stato dimostrato che una verginità vissuta spiritualmente, che trova il proprio fondamento nell'amore, è possibile anche per chi è sposato."[50]

---

[44] Ibid., 394.
[45] Ibid., 395. „Ciò significava, per una persona sposata, scegliere Dio, donarsi a Lui e lasciarsi guidare dall'amore nella relazione con il proprio coniuge. (...) Nulla impedisce a una persona sposata di dare a Dio il primo posto nella propria vita", ibid., 395.
[46] Ibid., 397.
[47] Opera di Maria – Movimento dei focolari: Statuti generali, 1990, art. 11; Opera di Maria – Movimento dei focolari: Statuti generali, 2007, art. 12.
[48] Werk Mariens – Fokolar-Bewegung, Richtlinien der Sektion der Fokolare / Richtlinien der Sektion der Fokolarinnen, 2008, art. 7 (cf. anche art. 9, e art. 111 die Regolamenti della sezione die Focolari e art. 94 die Regolamenti della sezione delle Focolarine).
[49] Ibid., 400f.
[50] Ibid., 404.

Alla luce di quanto precede, rimane aperta la questione se non sia opportuno prevedere una nuova forma canonica di vita consacrata per quei movimenti ecclesiali nei quali nuove modalità di consacrazione, vissute sia da laici non sposati sia da laici sposati attraverso voti e promesse private, possano essere espressamente valorizzate e riconosciute sul piano giuridico-canonico.

(4) Incardinazione dei sacerdoti nei movimenti ecclesiali

Alcuni movimenti ecclesiali, i cui statuti sono stati approvati a livello internazionale come associazioni private canoniche di fedeli dotate di personalità giuridica, hanno tra i propri membri persone legate da voti privati che sono divenute sacerdoti e che sono disponibili esclusivamente per i servizi sacerdotali del movimento ecclesiale. Nella maggior parte dei casi essi sono stati ordinati da vescovi vicini al movimento ecclesiale e sono incardinati nelle rispettive diocesi. Attraverso un cosiddetto "contratto triangolare" tra il movimento ecclesiale, il vescovo e il sacerdote, essi vengono destinati al servizio pastorale all'interno del movimento. Quest'ultimo si impegna contrattualmente ad assumersi integralmente le spese di sostentamento, gli obblighi previdenziali e assicurativi nonché quelli pensionistici, manlevando la diocesi da tali oneri. Tuttavia, dal punto di vista del diritto canonico, questo "contratto triangolare" non produce effetti giuridici nella misura in cui il vescovo, in virtù della valida incardinazione (cf. c. 265 CIC), conserva la responsabilità ultima sia sul piano disciplinare (in materia di fede e di morale) sia sul piano sociale (per quanto riguarda la garanzia di un adeguato sostentamento in caso di crisi).[51]

A motivo del desiderio, sviluppatosi a partire dal carisma e dalla spiritualità del movimento, di incardinare i sacerdoti nella struttura canonica associativa dello stesso, senza mettere in pericolo l'unità e l'uguaglianza dei membri sotto il principio unitario del carisma fondativo e la connessa responsabilità di governo esercitata da laici eletti, sarebbe auspicabile sviluppare una nuova forma canonica associativa per i movimenti ecclesiali che risponda a tali esigenze. Pertanto non rappresenterebbe un'alternativa adeguata erigere da parte della Santa Sede, accanto o al di sopra del loro status di associazione privata, un'"associazione pubblica clericale" (cf. c. 265 CIC).[52]

---

[51] Il contesto di questa problematica risiede nel fatto che, secondo il diritto canonico, un'associazione pubblica o privata di fedeli (cc. 298-329 CIC) non è, in linea di principio, idonea all'incardinazione. Uu sacerdote può essere membro di tale associazione o svolgervi il proprio ministero, ma rimane incardinato nella propria diocesi, nel proprio istituto oppure in un'altra persona giuridica ecclesiastica abilitata all'incardinazione.

[52] Con il Motu Proprio *Competentias quasdam* promulgato da Papa Francesco, il can. 265 CIC è stato modificato nel senso che anche le "associazioni pubbliche clericali" possono ricevere esplicitamente il diritto di incardinare. Affinché l'incardinazione in una simile associazione sia possibile, devono essere soddisfatti i seguenti criteri: (1) L'associazione non può essere un sodalizio privato o puramente laicale. Deve trattarsi giuridicamente di un'associazione pubblica clericale. Ciò significa che essa deve essere stata formalmente eretta dall'autorità

Ciò infatti renderebbe impossibile una struttura di governo unitaria affidata a laici e costituirebbe una minaccia per l'unità della spiritualità derivante dal carisma fondativo.

Per questo motivo si potrebbe ipotizzare che tutti i membri legittimi del movimento, dotati di diritto di voto attivo e passivo sia diretto sia indiretto, eleggano un sacerdote, liberato per il servizio nel movimento, quale responsabile dei sacerdoti. Successivamente, tale sacerdote potrebbe essere investito dal Prefetto del Dicastero per il Clero di una "potestas vicaria" per la guida del "gruppo sacerdotale" all'interno del movimento ecclesiale e ricevere altresì il mandato e la facoltà di applicare le pertinenti disposizioni canoniche relative alla formazione iniziale dei sacerdoti, alla formazione permanente e alla tutela della disciplina sacerdotale. (-)

Per rendere possibile tale soluzione, si potrebbe immaginare l'istituzione presso il Dicastero per il Clero di una nuova forma di "associazione pubblica clericale" presieduta dal Prefetto del Dicastero stesso, nella quale vengano incardinati tutti i sacerdoti appartenenti a diversi movimenti ecclesiali e destinati al servizio in essi. Il finanziamento di tale "associazione pubblica clericale" presso il Dicastero per il Clero dovrebbe essere garantito mediante un impegno contrattuale assunto dai singoli movimenti ecclesiali. – Una simile soluzione, o un'altra ad essa analoga, richiederebbe un'approfondita discussione canonistica e una concreta elaborazione normative basata su una cooperazione inter-dicasteriale.

Considerazioni finali

I carismi fondativi e i carismi di governo nella Chiesa si trovano in un rapporto di tensione unitaria, nella misura in cui questi ultimi sono chiamati a giudicare sull'ecclesialità dei carismi e il loro ordinato esercizio nella Chiesa. Laddove tali decisioni vengono assunte nello Spirito Santo, possono svilupparsi anche nuove forme associative nell'ordine canonico. Allora nulla ostacola una positiva evoluzione e una feconda missione dei movimenti ecclesiali per l'edificazione della Chiesa – Corpo di Cristo – nell'amore.

---

ecclesiastica competente (ad esempio dal vescovo diocesano o dalla Santa Sede) ed essere composta in prevalenza da chierici oppure destinata a compiti clericali. (2) La qualifica di associazione pubblica, da sola, non è sufficiente. All'associazione deve essere stato espressamente conferito dall'autorità ecclesiastica competente (di norma dalla Santa Sede o dal competente Dicastero romano) il privilegio e il diritto di incardinare. Tale facoltà deve essere sancita esplicitamente negli statuti (o costituzioni) approvati canonicamente... (3) L'incardinazione avviene o antomaticamente con il conferimento dell'ordinazione diaconale per il servizio in tale associazione, oppure successivamente mediante una regolare "trasferimento di incardinazione" (escardinazione dalla diocesi o dall'istituto precedente e formale accoglienza da parte del superiore competente dell'associazione clericale).